

**Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Art. 12**

*(Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare)*

- 1.** La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica.
- 2.** Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), di seguito Comunicazione, anche con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3.** Nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito Fondo, attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione.
- 4.** I finanziamenti sono erogati a imprese che soddisfano il requisito di cui al paragrafo 22, lettera c), della Comunicazione e svolgono in regione le seguenti attività:
  - a)** produzione di prodotti agricoli;
  - b)** trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  - c)** trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
  - d)** gestione forestale;
  - e)** pesca e acquacoltura.
- 5.** I finanziamenti sono erogati per:
  - a)** gli interventi oggetto delle misure di aiuto individuate ai sensi del comma 2 con riferimento al Fondo;
  - b)** l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale.
- 6.** La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti.
- 7.** Per l'attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, con legge regionale

possono essere concesse al Fondo anticipazioni finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

**8.** Per preservare l'ordine sociale nel contesto emergenziale di straordinaria difficoltà economica che pone a rischio la continuità stessa delle attività di impresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le anticipazioni di cui al comma 7, disponendo l'accertamento dei rientri delle anticipazioni, seppure esigibile negli esercizi successivi, nello stesso esercizio di concessione delle medesime. Le anticipazioni sono utilizzate dal Fondo in coerenza alle previsioni di cui all' articolo 7, comma 4, della legge regionale 80/1982 che attribuisce i rischi di ciascuna operazione di finanziamento, esclusivamente a carico delle banche.

**9.** In attuazione del comma 1, la Giunta regionale impartisce all'Amministratore del Fondo specifici indirizzi per la sottoscrizione di un accordo con le banche convenzionate finalizzato a far sì che:

**a)** le banche concedano alle imprese beneficiarie la sospensione delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo e la traslazione dei corrispondenti piani di ammortamento per un periodo corrispondente a quello della sospensione;

**b)** le banche versino al Fondo le quote di ammortamento dei finanziamenti oggetto della sospensione nel rispetto dei termini previsti dalle convenzioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 80/1982 pur in assenza del relativo incasso.

**10.** Gli indirizzi di cui al comma 9 definiscono la durata massima della sospensione e le modalità di negoziazione del compenso spettante alle banche per le operazioni di sospensione.

**11.** In sede di prima attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, vengono utilizzate le risorse già disponibili sul Fondo.